

PATTI PARASOCIALI

TRA

- 1) **Iren Ambiente Toscana S.p.A.**, con sede legale in Firenze Via Giovanni Paisiello 8, capitale sociale di Euro 15.934.370, i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Firenze, con il codice fiscale e numero di iscrizione 01849830359, partecipante al capitale sociale di Siena Ambiente S.p.A. in persona di [•] (“**IAT**” o il “**Socio Privato**”);

E

- da una parte -

- 2) **Amministrazione Provinciale di Siena**, codice fiscale [•] in persona di [•], nella Sua qualità di [•] autorizzato alla stipula del presente accordo in virtù della [•] (“**Provincia di Siena**”);
- 3) **Comune di [•]**, codice fiscale [•], in persona di [•], nella Sua qualità di [•] autorizzato alla stipula del presente accordo in virtù della [•];
- 4) **Comune di [•]**, codice fiscale [•], in persona di [•], nella Sua qualità di [•] autorizzato alla stipula del presente accordo in virtù della [•];
- 5) **[•]**

(i soggetti di cui ai punti 2) e seguenti dell’epigrafe sono di seguito indicati come i “**Soci Pubblici**” e ciascuno come il “**Socio Pubblico**”)

[NOTA: si assume che i Soci Pubblici che saranno parti del Patto rappresentino congiuntamente non meno del [40]% del capitale sociale della Società]

- dall'altra parte -

(IAT e i Soci Pubblici sono di seguito indicati come le “**Parti**” e ciascuno come la “**Parte**”)

PREMESSO CHE

- (i) IAT è una società controllata indirettamente da Iren S.p.A., con sede legale in via Nubi di Magellano 30 – 42123 Reggio Emilia, e soggetta alla direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 e segg. c.c. da parte di Iren S.p.A. stessa.
- (ii) Le Parti sono socie di Siena Ambiente S.p.A., società italiana con sede legale in via Simone Martini, n. 57, Siena, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Arezzo-Siena: 00727560526, capitale sociale di Euro 2.866.575, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in complessive n. 55.500 azioni del valore nominale di Euro 51,65 ciascuna (“**SA**” o la “**Società**”) come da assetto soci di cui all’**Allegato (ii)**. I Soci Pubblici detengono collettivamente azioni della Società che rappresentano il [40]% del capitale sociale della stessa.
- (iii) Le Parti hanno condiviso le linee guida di un piano industriale che si allega all’**Allegato (iii)** (le “**Linee Guida Piano Industriale**”) che prevede di effettuare rilevanti investimenti sugli impianti esistenti e la realizzazione di nuovi, il tutto al fine di sviluppare e di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi.
- (iv) IAT ha manifestato ai Soci Pubblici la propria disponibilità a reperire le risorse finanziarie necessarie per l’implementazione delle Linee Guida Piano Industriale subordinatamente al raggiungimento di un accordo in merito alla revisione delle regole di *governance* di SA, tali da consentire alla stessa IAT di poter consolidare

SA.

- (v) Con la sottoscrizione del presente patto parasociale (il “**Patto**”) le Parti intendono regolare, in considerazione di quanto indicato nella precedente premessa (iv i reciproci rapporti quali soci di SA e IAT intende assumere alcuni obblighi riguardo al reperimento delle risorse finanziarie per l’implementazione delle Linee Guida Piano Industriale, il tutto ai termini e alle condizioni indicate di seguito.

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO

quanto segue.

Art. 1 - Premesse e allegati

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziali del presente Patto.

Art. 2 - Principi generali e adozione dello Statuto

- 2.1 Le Parti, intendono regolamentare i reciproci diritti ed obblighi tra gli stessi quali soci di SA. Ciascuna delle Parti si obbliga, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c., a fare in modo che i diritti ad essa spettanti (ivi inclusi i diritti di voto) di cui essa e/o i propri esponenti disporranno nelle diverse sedi societarie siano esercitati in modo da dare piena attuazione a quanto contenuto nel presente Patto.
- 2.2 Le Parti si impegnano a fare in modo (anche ex art. 1381 c.c.) che, a richiesta di IAT, si tenga di fronte al Notaio Roberto Ceni di Siena e presso il suo studio (oppure presso altro luogo in Siena), un’assemblea straordinaria della Società che deliberi alcune modifiche allo statuto sociale di SA così da adottare il testo di statuto complessivo di cui all’**Allegato 2.2** (lo “**Statuto Emendato**” o lo “**Statuto**”) e a comparire nella predetta assemblea votando a favore dell’approvazione dello stesso Statuto. Le Parti si impegnano inoltre a rilasciare qualsiasi dichiarazione e esprimere qualsiasi consenso necessario o utile al fine di approvare lo Statuto e si obbligano a fare in modo che, nei limiti della vigente legge, eventuali modifiche dello Statuto non confliggano con il contenuto del presente Patto.
- 2.3 In caso di conflitto e/o difformità tra le previsioni del Patto e le previsioni dello Statuto, le previsioni del Patto prevarranno. A tal fine le Parti si obbligano ad adempiere agli obblighi di cui al presente Patto anche non esercitando o rinunciando agli eventuali diritti ad esse spettanti ai sensi dello Statuto.
- 2.4 Le disposizioni del presente Patto si applicano anche alle azioni che fossero in futuro emesse e agli altri diritti ad esse relativi, che ciascuna Parte dovesse acquisire successivamente alla data odierna, a qualunque titolo, quale, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, a seguito di: (i) sottoscrizione di aumenti di capitale gratuiti o a pagamento, (ii) operazioni di trasformazione, fusione e scissione, (iii) conversione di obbligazioni convertibili.

Art. 3 - Composizione del consiglio di amministrazione della Società.

Poteri del Presidente e dell’Amministratore Delegato.

- 3.1 Le Parti convengono che, per tutta la durata del Patto, il Consiglio di Amministrazione della Società sarà composto da sette membri, nominati come segue:
- (i) quattro amministratori, tra i quali dovrà essere individuato l’Amministratore Delegato, su designazione da IAT; e

- (ii) tre amministratori su designazione dei Soci Pubblici, tra i quali verrà scelto il Presidente su proposta della Provincia di Siena, come previsto dall'art. 10, secondo comma, dello Statuto.
- 3.2 Le Parti convengono che per tutta la durata del presente Patto dovrà essere nominato un amministratore delegato della Società e pertanto si impegnano, sia direttamente sia ex art. 1381, c.c. ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a che l'amministratore delegato sia sempre nominato e la nomina venga effettuata nel rispetto di quanto previsto dal precedente Paragrafo 3.1, ossia su designazione esclusiva di IAT.
- 3.3 Le Parti faranno in modo che, per l'intera durata del Patto, all'Amministratore Delegato siano attribuiti i poteri di cui all'**Allegato 3.3** e al Presidente siano attribuiti i poteri di cui all'**Allegato 3.3 bis**.
- 3.4 Le Parti convengono altresì che ciascun amministratore (incluso per mera chiarezza l'amministratore delegato) potrà essere revocato solo dalla Parte che lo aveva designato, e le altre Parti faranno in modo che i propri voti siano esercitati in modo da consentire la piena realizzazione di questo diritto. La revoca – in tutto o in parte – dei poteri dell'amministratore delegato potrà avvenire solo col voto di tutti gli amministratori nominati su designazione di IAT (escluso l'amministratore delegato stesso).
- 3.5 Qualora, durante il periodo di durata in carica, vengano meno per qualsiasi causa uno o più consiglieri di amministrazione della Società, le Parti si impegnano a far designare, per il caso di cooptazione, e/o nominare, in sostituzione dei mancanti, le persone che saranno designate dagli stessi soci di cui i consiglieri e/o sindaci venuti meno erano espressione.

Art. 4 - Delibere del consiglio di amministrazione

- 4.1 Le Parti convengono che le delibere relative alle materie di seguito elencate dovranno essere riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione della Società e possono essere assunte solo ove ricorra il voto favorevole di almeno cinque consiglieri in carica:
- (i) la costituzione di vincoli, pesi, ipoteche o pegni su alcuno dei cespiti della Società;
 - (ii) la concessione di finanziamenti;
 - (iii) l'ottenimento di finanziamenti e la costituzione di obbligazioni finanziarie passive diverse dal finanziamento da parte di Iren S.p.A. per un importo pari a massimi Euro 12.000.000,00 in linea capitale di cui al contratto di finanziamento stipulato in data [•] e diverse dai finanziamenti necessari alla operatività della Società entro il limite di importo complessivo annuale pari ad Euro 2.500.000,00, i quali ultimi pertanto potranno essere approvati con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;
 - (iv) la stipula, di contratti di importo superiore a 300.000,00 (trecentomila) Euro che vincolino la società per oltre 3 (tre) anni, al netto di imposte e tasse fatta eccezione per i contratti che siano stati aggiudicati a seguito di gara espletata secondo le procedure aziendali per l'assegnazione di beni e/o servizi di durata pluriennale approvate dal consiglio di amministrazione che pertanto potranno essere approvati con il voto

- favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;
- (v) l'approvazione delle procedure aziendali per l'assegnazione di beni e/o servizi di durata pluriennale;
 - (vi) la scelta e nomina dei consulenti con un compenso superiore ai limiti di spesa assegnati all'Amministratore Delegato o al Presidente;
 - (vii) l'approvazione o eventuale modifica delle linee guida del piano industriale, vincolanti per il budget e il piano industriale, regolanti i) una descrizione delle linee strategiche; ii) una descrizione sintetica dello sviluppo impiantistico della Società e del suo sviluppo territoriale; iii) l'impatto occupazionale ed organizzativo determinato dalle linee guida; iv) il fabbisogno finanziario e sue coperture; e v) i macrorisultati attesi;
 - (viii) l'acquisto e cessione di beni immobili per un valore per singola operazione superiore a Euro 500.000,00 fatta eccezione per le operazioni di acquisto e cessione di immobili specificamente previste dalle linee guida del piano industriale che pertanto potranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;
 - (ix) la determinazione delle remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche;
 - (x) la proposta di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto, nonché quella dell'emissione di obbligazioni;
 - (xi) l'approvazione delle tariffe ove diverse da quelle determinate dalle disposizioni delle autorità competenti, e dei prezzi da praticare ai soci e a parti correlate ai soci se diversi dalle tariffe determinate dalle disposizioni delle autorità competenti;
 - (xii) la prestazione di garanzie passive nell'interesse di terzi, ivi compresi i soci, o la prestazione di garanzie passive nell'interesse della Società stessa o di sue controllate ove il valore della relativa singola operazione sia superiore a complessivi Euro 500.000,00;
 - (xiii) la costituzione di enti o società, nonché l'acquisizione di partecipazione in società fatta eccezione per le operazioni specificamente previste dalle linee guida del piano di industriale che pertanto potranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;
 - (xiv) la proposta all'assemblea, di propria iniziativa o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale le eventuali modifiche del presente statuto;
 - (xv) proporre all'assemblea l'eventuale emissione di obbligazioni;
 - (xvi) l'approvazione delle deleghe all'Amministratore Delegato diverse da quelle di cui all'Allegato 3.3 e delle deleghe al Presidente diverse da quelle di cui all'Allegato 3.3 *bis*;
 - (xvii) l'approvazione di ogni integrazione e/o modifica degli atti concessori o convenzionali in forza dei quali la Società opera la gestione fatta eccezione per le decisioni in merito alle modifiche determinate da provvedimenti delle autorità competenti e/o norme di legge che pertanto potranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;
 - (xviii) l'approvazione della assunzione e del licenziamento dei dirigenti;

- (xix) l'approvazione degli accordi di collaborazione tra la Società e i suoi soci aventi ad oggetto l'erogazione di alcuni servizi relativi a funzioni aziendali;
- (xx) le decisioni di promuovere o resistere alle liti giudiziali, in tutti i gradi di giudizio ed in ogni sede giudiziaria, oppure di raggiungere accordi transattivi, ove la controversia, oppure l'accordo transattivo, (i) abbia valore pari o superiore ad Euro 300.000,00 oppure (ii) abbia quale controparte uno dei soci oppure l'ATO.

4.2 Le Parti convengono che le delibere relative alle materie di seguito elencate dovranno essere riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione della Società e possono essere assunte ove ricorra il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica:

- (i) nominare e revocare l'Amministratore delegato conferendo allo stesso le deleghe di cui all'Allegato 3.3, avocare i poteri allo stesso conferiti;
- (ii) esaminare ed approvare il progetto di bilancio su proposta dell'amministratore delegato;
- (iii) definire i limiti di spesa complessiva, per esercizio (in relazione al budget), per gli atti del Presidente della società secondo quanto indicato nell'Allegato 3.3 bis;
- (iv) approvare, modificare e aggiornare il budget e il piano industriale redatti in conformità alle linee guida del piano industriale di volta in volta approvate;
- (v) approvare le integrazioni e/o modifiche degli atti concessori o convenzionali in forza dei quali la Società opera la gestione determinate da provvedimenti delle autorità competenti e/o da norme di legge;
- (vi) approvare le tariffe ove non diverse da quelle determinate dalle disposizioni delle autorità competenti;
- (vii) approvare gli atti di tipo regolamentare, che risultino eventualmente opportuni per il buon andamento dell'attività sociale, nonché lo schema dei contratti destinati ad un uso plurimo e ripetuto nel tempo e lo schema dei contratti (diversi da quelli di lavori, formati secondo gli accordi collettivi) volti a vincolare la società per un periodo eccedente i tre anni;
- (viii) approvare, se specificamente previste dalle linee guida del piano industriale, la costituzione di enti o società (con l'atto costitutivo e lo statuto relativi), nonché l'acquisizione di partecipazioni in società;
- (ix) definire gli indirizzi della politica del personale, ivi compresi la formazione, la valorizzazione delle professionalità e le relazioni sindacali;
- (x) informare i soci almeno 30 (trenta) giorni prima delle scelte di alienazione dei beni sociali del valore superiore ai 500.000,00 (cinquecentomila) Euro, non espressamente previste nel budget;
- (xi) acquistare e cedere beni immobili (i) per un valore per singola operazione inferiore ad Euro 500.000,00 o (ii) anche per un valore per singola operazione superiore ad Euro 500.000,00 in caso di operazioni di acquisto e cessione di beni immobili specificamente previste nelle linee guida del piano industriale;
- (xii) prestare garanzie passive nell'interesse della Società o di proprie

controllate ove il valore della relativa singola operazione sia inferiore a complessivi Euro 500.000,00.

- (xiii) approvare la sottoscrizione, senza limiti di importo, di contratti che siano stati aggiudicati a seguito di gara espletata secondo le procedure aziendali per l'assegnazione di beni e/o servizi di durata pluriennale approvate dal consiglio di amministrazione;
- (xiv) approvare il finanziamento dal socio Iren S.p.A. sino all'importo massimo di Euro 12.000.000,00 in linea capitale stipulato in data [•] e approvare i finanziamenti necessari alla operatività della Società entro il limite di importo complessivo annuale pari ad Euro 2.500.000,00;
- (xv) le decisioni di promuovere o resistere alle liti giudiziali, in tutti i gradi di giudizio ed in ogni sede giudiziaria, oppure di raggiungere accordi transattivi, ove la controversia, oppure l'accordo transattivo, abbia valore inferiore ad Euro 300.000,00 ma superiore ai limiti assegnati all'Amministratore delegato a firma singola nell'ambito delle deleghe e non abbia quale controparte uno dei soci oppure l'ATO.

Art. 5 - Approvazione del bilancio. Dividendi

- 5.1 Le Parti si danno reciprocamente atto e, per quanto occorrer possa accettano, che lo Statuto prevede l'attribuzione del diritto di voto plurimo a favore di IAT con riferimento all'approvazione del bilancio della Società sino al Termine, come definito nello Statuto, in modo tale da consentire che il voto di IAT sia sufficiente alla approvazione del bilancio stesso.
- 5.2 Le Parti si impegnano a fare in modo che, in ciascun esercizio, siano distribuiti da SA dividendi in misura pari ad Euro 1.000.000,00 a condizione che (i) l'utile di esercizio distribuibile ai sensi di legge sia sufficientemente capiente per consentire una distribuzione di tale importo, (ii) siano rispettati, anche ad esito della eventuale distribuzione, i *covenant* finanziari previsti dal Finanziamento, come di seguito definito, e, in ogni caso, (iii) che la distribuzione non pregiudichi l'equilibrio patrimoniale e finanziario della Società.

Art. 6 - Composizione del collegio sindacale. Società di revisione

- 6.1 Le Parti convengono che il collegio sindacale della Società sarà composto da 3 membri effettivi e due membri supplenti nominati come segue:
 - (i) due membri effettivi, tra i quali sarà prescelto il presidente del collegio sindacale, ed un membro supplente saranno eletti su designazione dei Soci Pubblici; e
 - (ii) un membro effettivo ed un membro supplente saranno eletti su designazione di IAT.
- 6.2 Qualora, durante il periodo di durata in carica, vengano meno per qualsiasi causa uno o più sindaci della Società nominati in conformità a quanto disposto dal paragrafo 6.1, le Parti si impegnano a far designare, per il caso di cooptazione, e/o nominare, in sostituzione dei mancanti, le persone che saranno designate dagli stessi soci di cui i consiglieri e/o sindaci venuti meno erano espressione.
- 6.3 Le Parti convengono che il controllo contabile sulla Società sarà effettuato da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge di standing elevato e indicata da IAT.

Art. 7 - Impegni relativi al trasferimento delle azioni

- 7.1 Nel caso di concessione in pegno o usufrutto delle azioni, il diritto di voto nelle assemblee ordinarie dovrà essere comunque riservato rispettivamente al proprietario e nudo proprietario dei titoli.
- 7.2 Resta comunque inteso che IAT avrà comunque facoltà di trasferire le azioni ad altre società che, direttamente o indirettamente, la controllano ai sensi dell'art. 2359 c.c., salvo comunque l'impegno da parte sua a far sottoscrivere al nuovo socio il presente Patto e fatte, comunque, salve le previsioni statutarie.

Art. 8 - Impegni del Socio Privato

- 8.1 IAT si impegna a fare in modo che siano erogate, sotto forma di debito finanziario, le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del piano industriale che sarà definito nel rispetto delle Linee Guida Piano Industriale (il "**Piano Industriale**") e che sarà approvato dal consiglio di amministrazione di SA. Le Parti convengono che tali risorse finanziarie saranno erogate ai sensi e in esecuzione del contratto di finanziamento allegato quale **Allegato 8.1** (il "**Contratto di Finanziamento**") che le Parti si impegnano a fare in modo che la Società sottoscriva.
- 8.2 Le Parti convengono che, nel caso in cui la Società debba costituire le garanzie di cui al paragrafo 14.3(a) del Contratto di Finanziamento, le stesse faranno in modo che sia conferita al Presidente del consiglio di amministrazione delega per consentire allo stesso di perfezionare per conto della Società tali garanzie ai termini e condizioni indicati nel medesimo paragrafo.

Art. 9 - Impegni dei Soci Pubblici

- 9.1 I Soci Pubblici si impegnano a fare tutto quanto in loro potere, ciascuno per quanto di rispettiva competenza e nel rispetto della vigente normativa, al fine di collaborare all'attuazione delle Linee Guida del Piano Industriale.

Art. 10 - Autonomia organizzativa di SA

- 10.1 Le Parti convengono sull'adeguatezza dell'attuale struttura organizzativa della Società che pertanto non verrà modificata durante la vigenza del Patto. Non sono inoltre previsti l'accentramento della tesoreria, nè l'affidamento di servizi amministrativi, tecnici e di staff ai soci o a società a questi collegate, ma senza pregiudizio per lo svolgimento delle attività necessaria per consentire il coordinamento con le funzioni di gruppo del gruppo facente capo a Iren S.p.A. (a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'invio della reportistica necessaria al fine di consentire alla capogruppo l'adempimento dei propri obblighi informativi e dei propri adempimenti contabili).
- 10.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà valutare modalità di collaborazione tra la Società stessa e i soci al fine di realizzare eventuali sinergie organizzative.

Art. 11 - Modifiche e cessioni

- 11.1 Nessuna modifica o integrazione del presente Patto sarà valida ed efficace, a meno che non risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti fermo quanto previsto nel seguente paragrafo in merito alla adesione di ulteriori soci pubblici successivamente alla data di sottoscrizione del Patto.
- 11.2 Il presente Patto vincola le Parti nonché i soggetti che per legge succedano nella posizione di parte ad una delle Parti nonché gli ulteriori soci pubblici della Società che abbiano aderito allo stesso, anche successivamente alla data di sottoscrizione, mediante dichiarazione di accettazione integrale di tutte le previsioni in esso contenute da trasmettersi a IAT, la quale darà informazione alle altre Parti. Le Parti

dichiarano di accettare, ora per allora, qualsiasi adesione di ulteriori soci della Società al presente Patto e di convenire che, ad esito di tali adesioni, i nuovi soci aderenti dovranno essere considerati quali “Parti” e “Soci Pubblici” ai sensi e per gli effetti del presente Patto. L’adesione predetta si intende fatta in modo irrevocabile immediatamente alla ricezione della comunicazione di adesione medesima da parte di IAT.

Art. 12 - Invalidità o inefficacia parziale

- 12.1 Nel caso in cui qualsiasi disposizione del Patto dovesse risultare invalida o inefficace in relazione a qualsiasi norma di legge applicabile, tale invalidità o inefficacia parziale non si estenderà alle altre disposizioni del presente Patto. Fermo ciò restando, le Parti si impegnano a fare quanto possibile per trovare in buona fede una soluzione ai problemi che possano presentarsi a seguito di tale invalidità o inefficacia e per inserire, in un accordo supplementare, una disposizione sostitutiva che sia il più possibile simile alla disposizione invalida o inefficace senza essere a sua volta analogamente viziata.

Art. 13 - Adeguamento normativo

- 13.1 In considerazione della natura pubblicistica della Società, le Parti si impegnano ad adeguare il Patto e lo Statuto allo *ius superveniens* adoperandosi in buona fede affinché il predetto adeguamento, compatibilmente con le nuove disposizioni, rispecchi fedelmente lo spirito delle previsioni pattizie normativamente superate.

Art. 14 - Durata

- 14.1 Il Patto ha durata pari ad anni cinque a decorrere dalla Data di Efficacia (come di seguito definita) e scadrà senza possibilità di rinnovo tacito.
- 14.2 Con “**Data di Efficacia**” si intende la data di sottoscrizione oppure, nel caso in cui sia applicabile la disciplina antitrust sulle concentrazioni, la data di autorizzazione (anche a seguito di silenzio assenso) da parte della competente autorità antitrust italiana.
- 14.3 Ai fini di quanto sopra, i Soci Pubblici si impegnano a collaborare con IAT nella raccolta delle informazioni e/o dei documenti eventualmente richiesti dall’autorità e conferiscono procura a IAT affinché quest’ultima, anche attraverso professionisti incaricati e con espressa facoltà di sub delega a favore di questi ultimi, rappresenti i Soci Pubblici nelle interlocuzioni con l’autorità antitrust predisponendo e sottoscrivendo ogni comunicazione utile, impegnandosi altresì a formalizzare tale procura con le modalità che fossero richieste dall’autorità medesima.

Art. 15 - Riservatezza

- 15.1 Ciascuna delle Parti si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del presente Patto, dati e informazioni, sia verbali sia scritti (“**Informazioni Riservate**”), di cui sia venuta a conoscenza in ragione del presente Patto e della sua attuazione.
- 15.2 L’obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del presente Patto e di quelli stipulati in attuazione di esso e per il periodo di 2 (due) anni dopo il decorso del suo termine di efficacia o la sua eventuale risoluzione.
- 15.3 Le Parti si impegnano perché ciascuno dei propri rappresentanti, società controllanti, controllate, collegate, associate ed i rispettivi amministratori, collaboratori e dipendenti siano vincolati agli obblighi previsti dal presente articolo.
- 15.4 Le Parti riconoscono ed accettano che, in nessun caso, potranno essere considerate

Informazioni Riservate (a) le informazioni che al momento della comunicazione siano di dominio pubblico o lo diventino successivamente, senza che la Parte che le ha ricevute abbia violato la presente disposizione; (b) le informazioni che una Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità o dalla normativa applicabile alle società quotate, sempreché in tal caso la Parte che ha ricevuto l'ordine ne dia immediata notizia alla Parte proprietaria delle Informazioni Riservate, affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti anche giudiziali a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio, oppure svincolare l'altra Parte dall'obbligo di riservatezza; (c) le informazioni la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Parte che le ha trasmesse.

Art. 16 - Annunci

- 16.1 Le Parti riconoscono ed accettano che le eventuali comunicazioni e annunci al pubblico relativi alla Società e/o al presente Patto e/o alle Linee Guida Piano Industriale e/o al Piano Industriale, con qualunque modalità effettuate, potranno essere fatti solo ove siano stati preventivamente concordati per iscritto tra le Parti, fatti salvi i comunicati obbligatori ai sensi della vigente normativa relativamente ai quali, comunque, le Parti riconoscono l'opportunità di dar luogo ad una comunicazione congiunta o, quantomeno, condivisa, senza, tuttavia, che ciò possa costituire impedimento all'obbligo di una delle Parti e/o suoi azionisti diretti o indiretti di dare corso alle comunicazioni imposte dalla normativa applicabile.

Art. 17 - Comunicazioni

- 17.1 Tutte le comunicazioni, richieste e domande inerenti il Patto o da esso prescritte potranno essere inviate alle Parti a mezzo PEC, e si intenderanno validamente eseguiti al ricevimento della conferma dell'avvenuta consegna della citata PEC, sempre che siano inviati agli indirizzi qui di seguito indicati per ciascuna Parte (o a tali altri indirizzi che ciascuna Parte potrà comunicare in qualsiasi momento per iscritto alle altre Parti, per quanto di propria competenza):

(i) per i Soci Pubblici (anche con unica comunicazione) a:

[•]

(ii) per IAT a:

[•].

Art. 18 - Legge applicabile. Foro competente

- 18.1 Il presente Patto è regolato dalla legge italiana.
- 18.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al Patto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla Sezione Imprese del Tribunale di Firenze.